



169  
*[Handwritten signature]*

per una cifra inferiore a quella dell'esercizio precedente, viene provveduto, in sede di liquidazione premi di produzione, all'addebito in misura proporzionale al decremento rilevato.

Tale procedura è stata seguita anche per gli esercizi 1943 e 1944 durante i quali le Agenzie generali (ed in modo particolare quelle del Centro-Sud) hanno dovuto affrontare, in conseguenza degli avvenimenti bellici, delle grandi difficoltà per la riscossione dei premi dato lo sfollamento dei grandi centri abitati; in molti casi le Agenzie stesse furono costrette, a causa dei bombardamenti, a trasferire le proprie sedi in località diverse.

Il Direttore generale ritiene, pertanto, che, laddove si siano verificate cause di forza maggiore per cui il decremento incassati non sia da imputarsi ad inefficienza dell'Agenzia generale, il procedimento di cui sopra non debba essere applicato come nella generalità dei casi.

In considerazione di quanto sopra il direttore generale sottopone all'approvazione degli organi deliberativi l'opportunità di dargli facoltà di decidere, a favore di quelle Agenzie per le quali sia comprovata la causa di forza maggiore determinata dagli eventi bellici, l'obbuono dell'addebito

